

SPERIMENTALE DELL'IVA DI «CASSA»

SONO ESCLUSE DAL COMPUTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO LE FATTURE ATTIVE NON INCASSATE E QUELLE PASSIVE NON PAGATE ALLA STREGUA DELLE FATTURE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

L'art. 7 del decreto legge n. 185 del 29 novembre scorso, varato dal Governo per far fronte alla crisi economica prevede un particolare regime di liquidazione dell'Iva per cassa. La novità è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione comunitaria e, in caso di esito favorevole, interesserà il periodo sperimentale 2009 – 2011. Ai fini della liquidazione del tributo non sarà però sufficiente tenere conto dell'Iva incassata, ma simmetricamente, la detrazione dell'Iva potrà essere effettuata solo al momento del pagamento delle fatture passive.

L'articolo 7 del decreto legge n. 185/2008 prevede a titolo sperimentale, per il periodo 2009 – 2011, **la possibilità di versare l'Iva al momento dell'incasso delle fatture ed esercitare il diritto alla detrazione del tributo assolto sugli acquisti al momento del pagamento.** L'applicazione e quindi l'entrata in vigore delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione comunitaria.

Nelle valutazioni di convenienza che devono essere effettuate allorché il regime entrerà in vigore, un aspetto di particolare rilievo riguarda la verifica dell'ammontare degli acquisti effettuati con Iva.

Infatti, il sistema è perfettamente simmetrico. In pratica l'Iva di periodo dovrà essere liquidata effettuando la differenza tra l'Iva addebitata ai clienti e divenuta esigibile per effetto dell'incasso delle fatture e l'Iva addebitata dai propri fornitori e detraibile in quanto divenuta esigibile per effetto del pagamento delle fatture passive.

Il legislatore ha esteso a tutte le operazioni, sia pure con alcune differenze, il meccanismo dell'esigibilità differita previsto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi

LA LIQUIDAZIONE DELL'IVA PER CASSA

Iva a debito relativa a fatture incassate

Iva a credito relativa a fatture pagate

effettuate nei confronti dello Stato e degli altri Enti pubblici. Indipendentemente dal soggetto destinatario della prestazione l'esigibilità dell'imposta è differita fino al momento del pagamento. Diversamente dall'esigibilità differita per le prestazioni effettuate nei confronti dello Stato o altri Enti pubblici, il tributo diviene comunque esigibile, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Il meccanismo più correttamente dovrebbe funzionare secondo lo schema descritto qui di seguito

Tuttavia se l'acquirente o il committente viene assoggettato a **fallimento** prima del pagamento, o è assoggettato a procedure esecutive, l'esigibilità **può essere sospesa anche oltre il termine di un anno.**

Caratteristiche del regime Iva per cassa:

- ◆ le fatture devono essere emesse e registrate nei termini ordinari;
- ◆ il tributo deve essere contabilizzato a debito solo nel momento in cui avviene l'incasso del corrispettivo;
- ◆ le operazioni attive concorrono immediatamente alla formazione del volume d'affari di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972,
- ◆ il versamento dell'imposta avviene nel momento di incasso della prestazione;

- ◆ il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti può essere esercitato, per effetto del differimento, al momento del pagamento delle fatture.

Le indicazioni nella fattura

Per poter fruire del «nuovo meccanismo» dell'Iva per cassa il contribuente deve indicare espressamente in fattura che si tratta di un' «operazione con imposta ad esigibilità differita

LA LIQUIDAZIONE DELL'IVA PER CASSA

Iva a debito relativa a fatture incassate + Iva a debito relativa a fatture non incassate dopo il decorso di un anno
--

-

Iva a credito relativa a fatture pagate + Iva a credito relativa a fatture non pagate dopo il decorso di un anno
--

ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972». Diversamente, cioè in caso di mancata indicazione, si applicano le regole ordinarie.

Le esclusioni

Il particolare sistema dell'Iva per cassa **non troverà applicazione:**

- ◆ per le operazioni poste in essere dai contribuenti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione del tributo quali, ad esempio, il regime dell'agricoltura, delle agenzie di viaggio, del margine, etc;
- ◆ per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze è stabilito il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti sono applicabili le predette novità.